

**Legge regionale 02 ottobre 2024, n. 24 (BUR n. 131/2024)**

**ISTITUZIONE DELLA “GIORNATA REGIONALE PER L’UTILIZZO SICURO, RESPONSABILE E CONSAPEVOLE DELLA RETE INTERNET E DEI SOCIAL”**

**Art. 1 - Finalità ed istituzione della giornata.**

1. La Regione del Veneto concorre a promuovere e sostenere ogni iniziativa utile a informare la collettività, in particolare i giovani, sui pericoli derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social, e a tal fine istituisce la “Giornata Regionale per l’utilizzo sicuro e consapevole della rete internet e dei social”.

2. La Giornata è celebrata, con cadenza annuale, in concomitanza con il “Safer Internet Day” organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea, ed i temi trattati si pongono in coerenza, salvi gli approfondimenti connessi alle specificità locali, con quelli di anno in anno proposti per il “Safer Internet day”.

**Art. 2 - Iniziative per la Celebrazione della Giornata regionale.**

1. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e il Comitato Regionale per le Comunicazioni, definisce il programma di iniziative per la ricorrenza della Giornata e le relative modalità organizzative.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere finalizzate a promuovere:

- a) studi e ricerche volti ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza rispetto ai pericoli alla salute ed alla vita di relazione, derivanti dall’utilizzo della rete internet e dei social, con priorità per quelli con maggiore incidenza sul territorio regionale;
- b) l’utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei dispositivi che ne consentono l’accesso, ivi compresi gli strumenti di intelligenza artificiale;
- c) la realizzazione di campagne di informazione sui rischi correlati all’utilizzo della rete internet;
- d) la realizzazione di progetti volti ad evidenziare le opportunità di crescita scolastica, culturale, professionale, artistica e imprenditoriale che l’utilizzo sicuro e consapevole della rete internet consente;
- e) le risultanze delle più significative iniziative assunte ed esperienze condotte sui temi della Giornata dalle istituzioni scolastiche regionali.

**Art. 3 - Promozione negli istituti scolastici della Giornata regionale per l’utilizzo sicuro e consapevole della rete internet.**

1. La Giunta, nel rispetto delle autonomie scolastiche, d’intesa

con l'Ufficio Scolastico Regionale, promuove le iniziative di cui alle lettere a); b); c); d) dell'articolo 2 anche presso tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che manifestino il proprio interesse e che, a tal fine, promuovono e organizzano iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti ed incontri.

#### **Art. 4 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 3.000,00 per l'esercizio 2025 e in euro 12.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 02 "Giovani", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'[articolo 7](#), comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 7.500 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'[articolo 7](#), comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

#### **Art. 5 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.